

Roma, 20 novembre 2025

Circolare n. 245/2025

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – ZES unica – Allargamento alle regioni Marche e Umbria – Legge 18.11.2025, n.171, su G.U. n.269 del 19.11.2025.

Con il provvedimento in oggetto le regioni Marche e Umbria sono state ricomprese nella cd *ZES unica*, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, istituita dal DL n.124/2023 (come convertito dalla L.n.162/2023 – cd *DL Coesione e rilancio Mezzogiorno*).

Come è noto, la *ZES unica* ha sostituito le precedenti singole strutture amministrative previste a partire dal 2017 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna; per la *ZES unica* sono state previste una Struttura di missione ZES, con compiti amministrativi, di coordinamento e comunicativi (composta da un coordinatore) e una Cabina di regia con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta da vari Ministri nonché dai Presidenti delle regioni, dell'Unione province d'Italia e dell'ANCI).

Nella *ZES unica* le imprese possono beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo, quali semplificazioni amministrative, incentivi e agevolazioni fiscali tra cui in particolare il credito d'imposta per gli investimenti effettuati in beni strumentali (nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie) disciplinato dal decreto interministeriale Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR-MEF del 17.5.2024.

Pertanto, in virtù del provvedimento in oggetto è stato disposto che la composizione della Cabina di regia sia integrata con i Presidenti delle regioni Marche ed Umbria e che ai rispettivi territori vengano estese le competenze della Struttura di missione, nonché quelle del portale web della *ZES unica* (<https://www.strutturazes.gov.it/it/>) e dello Sportello Unico Digitale (<https://www.strutturazes.gov.it/it/sportello-unico/>) a cui sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di informazione sui benefici riconosciuti alle imprese nella *ZES unica* e di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della *ZES unica*.

È stato altresì disposto l'aggiornamento del Piano strategico della *ZES unica* (approvato con DPCM 31.10.2024), al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo nelle due regioni nonché le relative modalità di attuazione; nelle more dell'aggiornamento del piano, sono applicabili le attuali previsioni.

Il provvedimento stabilisce che, a seguito dell'integrazione delle Marche e dell'Umbria nella *ZES unica* e della presenza dell'Abruzzo (già prevista originariamente), non sarà più

possibile istituire una ZLS (*Zona Logistica Semplificata* di cui alla L. 205/2017 e al DPCM 4.3.2024) in queste regioni essendo considerate "regioni in transizione", in base agli accordi di partenariato 2021-2027 tra Italia e Unione Europea.

Peraltro, è stata estesa l'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per le imprese operanti nelle ZLS (Zone logistiche semplificate) sostenuti nel periodo 1 gennaio – 15 novembre 2025 alle aree interessate di Marche e Umbria ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cioè quelle per cui si applica il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nella *ZES unica*), stabilendo che ai fini della fruizione dell'agevolazione i soggetti interessati debbano presentare all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la comunicazione integrativa (la cui scadenza è fissata al 2 dicembre 2025) che attesti l'ammontare delle spese sostenute nel suddetto periodo.

Cristiana Marrone Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [35/2025](#), [126/2024](#) e [231/2023](#)
Responsabile di Area Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.269 del 19.11.2025

LEGGE 18 novembre 2025, n. 171

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi indicata:

a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;

b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonché quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027.

3. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,» sono soppresse.

4. L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e' abrogato.

Art. 2

Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, secondo le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo Piano strategico.

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2025.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria

1. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai procedimenti già avviati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del

decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Visto, il Guardasigilli: Nordio